



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, **all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza**, ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 5147/2022 R.G.

TRA

PARISI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Aniello, come in atti
- *ricorrente* -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti
- *resistente* -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.07.2022, parte ricorrente, deduceva:

- di essere titolare di assegno di invalidità, Cat. INVCIV, numero 7209528, con decorrenza dal 23/04/2018;
- che con comunicazione del 11/11/2020 la sede Inps di Caserta comunicava al pensionato di aver riscosso delle quote di pensione non spettanti per il periodo 1/04/2019 al 31/07/2020 per un importo pari a € 8.302,59;
- che avverso tale provvedimento, presentava ricorso amministrativo in quanto l'errore nella percezione era dipeso dall'INPS che non aveva provveduto ad effettuare un cambio categoria e ad aggiornare la posizione del ricorrente.

Pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'Istituto Previdenziale.

L'Inps, costituitosi in giudizio, esponeva che la prestazione di invalidità civile che veniva erogata al ricorrente era stata revocata a seguito di visita medica di revisione del 27.03.2019, con esito negativo.

La Commissione medica non confermava il requisito sanitario precedente e il ricorrente era giudicat invalida al 100% senza necessità di accompagnamento.

La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Si osserva che, vertendosi in tema di indebito assistenziale, sono inconferenti i richiami alle **norme regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale.**

Inoltre, si ricorda che **incombe sul ricorrente l'onere della prova circa il suo diritto a** trattenere le somme richieste in restituzione, in base al principio secondo cui in tema di indebito (anche previdenziale), ove l'*accipiens* chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. sentenza n. 18046/2010).

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5059/2018; Cass. n. 1585/2010; n. 8970/2014; n. 20992/2004), **la questione della ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. e soggiace, pertanto, al termine ordinario di prescrizione.**

Non rileva, pertanto, in tale fattispecie la normativa in vigore per l'indebito pensionistico disciplinato ex dall'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: *“Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”*

Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto ai *“soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia ... a carico dell'INPS”*, mentre è pacifico che le prestazioni di invalidità civile, pur se erogate dall'Inps dopo il 1998, restano ad esclusivo carico dello stato.

La questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti va risolta alla luce della normativa di riferimento applicabile e dei principi generali enucleati nella materia in esame dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Come affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).

Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;

allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).

Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.

Conseguentemente le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.

Ciò posto, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta.

Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, correttamente, quindi, l'Inps ha dato applicazione all'art. 37, comma 8, legge 448/1998, secondo il quale: *"In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi l'INPS) dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica"*.

Ciò posto, quanto alla decorrenza dell'indebito, si precisa che da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato: *"in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte"* (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cfr. Corte di Cassazione - Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022) .

Ebbene, la ricorrente era beneficiaria dell'indennità di accompagnamento per effetto di verbale sanitario che prevedeva la revisione il 27.03.2019. La stessa è stata sottoposta a visita medico legale all'esito della quale, la Commissione medica aveva determinato la revoca dell'indennità di accompagnamento per assenza, appunto, dei requisiti sanitari.

L'indebito in oggetto origina pertanto dall'erogazione non dovuta dell'indennità di accompagnamento (per il venir meno dei requisiti sanitari) in relazione al periodo dal 1.4.2019 al 31.07.2020.

Orbene, applicando i principi di diritto, alla fattispecie in esame, l'indebito contestato è ripetibile in quanto l'Istituto ha dato prova della comunicazione del verbale sanitario attestante il venir meno dei requisiti sanitari.

Difatti l'ente, nella memoria di costituzione, ha documentato la notifica del citato verbale all'utente in data 11/04/2019.

L'Istituto resistente ha, dunque, correttamente proceduto al recupero delle somme pagate, nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari.

Per tali ragioni, accertato l'indebito oggettivo e l'insussistenza del diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali per i periodi indicati, la domanda va integralmente respinta.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) nulla per le spese.

Santa Maria C.V., data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso